

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 12/11/2020

FATTO

In relazione a un contratto di prestito personale, stipulato in data 26/10/2018 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo riferito all'11/02/2019, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- 1) di ordinare all'intermediario, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., ove l'onere probatorio si ritenga posto a suo carico:
 - a. l'esibizione della documentazione comprovante i costi sostenuti dal finanziatore e direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, al fine di poterne provare l'insussistenza;
- 2) in via principale, di accertare e dichiarare la nullità del contratto e, per l'effetto, condannare l'intermediario alla ripetizione ex art. 2033 c.c. ovvero, in via sussidiaria, di indennizzo ex art. 2041 c.c.
 - relativamente alla penale d'estinzione all'importo di € 150,42;
 - relativamente alle spese d'istruttoria, in via principale, all'importo di € 154,00, ovvero, in via subordinata, all'importo, determinato secondo il criterio *pro rata temporis*, di € 147,58.

Il tutto con rivalutazione e interessi legali dalla data di estinzione al saldo e spese di procedura.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:
in via preliminare

- l'inammissibilità/improcedibilità della richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c. in quanto non formulata in sede di reclamo e estranea alla competenza dell'Arbitro;

nel merito

- la congruità di quanto addebitato in sede di conteggio estintivo a titolo di penale di estinzione anticipata, in applicazione dei criteri previsti dal contratto e dall'art. 125-sexies, T.U.B. (cita altresì la decisione n. 1190/16 del Collegio di Napoli); evidenzia l'estraneità al caso di specie degli artt. 120 – ter e 161, comma 7 – ter TUB;
- la chiara indicazione in contratto delle spese di istruttoria e la non ripetibilità delle stesse, atteso il loro carattere *up-front*;
- solleva diverse criticità in ordine alla sentenza emessa dalla Corte di Giustizia UE e alla decisione del Coll. Coordinamento n. 26525/19; ritiene in ogni caso gli orientamenti delineatisi con la cd. Sentenza “*Lexitor*” non siano applicabili alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19).

Pertanto chiede:

in via preliminare

- di dichiarare inammissibile/improcedibile la richiesta di documentazione ex art. 210 c.p.c.;

nel merito

- di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Il ricorrente ha rinunciato a replicare, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio concerne in via principale, una richiesta di esibizione documentale da parte del ricorrente. Più precisamente, il ricorrente chiede che ex art. 210 c.p.c., l'intermediario sia condannato alla esibizione della documentazione comprovante i costi sostenuti dal finanziatore e direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. Tale domanda non risulta, tuttavia, essere stata formulata in sede di reclamo talché, in ossequio al principio di corrispondenza tra reclamo e ricorso, deve dirsi inammissibile (cfr. ex plurimis Collegio di Bari, decisione n. 21129/18).

Sempre in via principale il ricorrente chiede il rimborso integrale delle spese di istruttoria (pari ad € 154,00), relative ad un contratto di finanziamento anticipatamente stinto; ciò, ritenendo che le stesse spese siano prive di giustificazione causale e che la mancanza di “adequata descrizione” delle stesse avrebbe impedito di comprendere quali fossero le attività remunerate.

Il Collegio si riporta quindi al proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di

Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front". "Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente traspota nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento",* valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.*

Nel merito, si ritiene di dovere assegnare natura up front alle spese di istruttoria, in quanto voce di costo corrispettiva rispetto ad attività genericamente indicata, appunto, come "istruttoria" e circoscritta alla fase prodromica alla conclusione del contratto.

Ritiene pertanto il Collegio che la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 23207 del 17 dicembre 2020

durata del finanziamento ▶	72
rate scadute ▶	3
rate residue	69

TAN ▶	5,90%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	95,83%
- in proporzione alla quota	92,32%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
☐	spese di istruttoria (up front)	€ 154,00	€ 147,58 ☐	€ 142,17 ☒	☐		€ 142
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☒		€ 0
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☒	☐		€ 0
☐			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☒		€ 0
☒			€ 0,00 ☐	€ 0,00 ☐	☐		€ 0
	rimborsi senza imputazione						€ 0

tot rimborsi ancora dovuti	€ 142
interessi legali	si

Non può accogliersi la domanda di rivalutazione monetaria, essendo quello in esame un debito di valuta (cfr., in tal senso, Collegio di Bari, decisione n.1261/18; Coll. Roma, dec. n. 7307 del 31.8.2016).

Sia nel reclamo che nel ricorso il ricorrente lamenta, inoltre, che “l’Intermediario ha [...] addebitato una penale d’estinzione (€ 150,42) non dovuta a causa dell’insussistenza di costi, sostenuti dal finanziatore, direttamente collegati al rimborso anticipato del credito”.

Tale indennizzo è stato addebitato in conteggio estintivo nella misura di € 150,42, pari all’1% del debito residuo (€ 15.041,56, al netto del rateo interessi).

Rileva il Collegio trattarsi di una commissione addebitata entro le soglie di legge, difettando peraltro, da parte del ricorrente, la specifica allegazione di elementi di prova atti a dimostrare che l’indennizzo preteso dall’intermediario risulti privo di oggettiva giustificazione (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/2020).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 142,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS